

- a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività

#### OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio di "Bed and Breakfast", in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate.

#### CLASSIFICAZIONE

1. Gli esercizi dell'attività di cui all'articolo 1 sono classificati in un'unica categoria.

#### OSSERVANZA DI NORME STATALI E REGIONALI

- 1. I titolari dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
- 2. I titolari dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare, ogni quattro mesi, all'Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
- 3. I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di "Bed and Breakfast", di cui all'articolo 1 e ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all'Ente Provinciale per il Turismo.



grafica NEXT 3290063428



CITTÀ DI  
SAN GIORGIO A CREMANO

ASSESSORATO ALLA INNOVAZIONE - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

12 dicembre 2003  
ore 17

# CONVEGNO bed & breakfast

SALA BIBLIOTECA - VILLA BRUNO  
VIA CAVALLI DI BRONZO - SAN GIORGIO A CREMANO

# Bed&breakfast

## Saluto

Ferdinando Riccardi - Sindaco di San Giorgio a Cremano

## Introduzione

Giuseppe Farina - Assessore allo Sviluppo Economico

Maria Polise - Assessore alla Innovazione

## Intervento

Agostino Ingenito - Presidente A.B.B.A.C.

## Conclusioni

Alfonso Ascione - Assessore Turismo Provincia di Napoli

Teresa Armato - Assessore Turismo Regione Campania

## "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST"

(Estratto da Legge Regionale 4 APRILE 2001)

### DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
  - a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
  - b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
    - 9,00 mq per un posto letto;
    - 12,00 mq per due posti letto;
    - 18,00 mq per tre posti letto;
    - 24,00 mq per quattro posti letto;
  - c) pulizia quotidiana dei locali;
  - d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
  - e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  - f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.

### ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione all'inizio dell'attività e da cui risulta: